

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate**

Nell'opposizione all'esecuzione n. OMISSIS ruolo gen.esecuz. promossa

DEBITORE ESECUTATO

CONTRO

- Opponente -

BANCA

- Opposta -

Oggi 10/06/2020, è comparso soltanto l'Avv. OMISSIS per la parte opposta, mentre nessuno è comparso per l'opponente. L'Avv. OMISSIS si riporta alle proprie note difensive.

Il Giudice

rilevato che l'opposizione all'esecuzione fa valere fatti estintivi o impeditivi del sorgere del credito antecedenti alla pronuncia del decreto ingiuntivo il quale non risulta essere stato opposto dalla parte eseguita;

rilevato che la parte eseguita non ha eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo;

considerato, pertanto, che l'opposizione non può essere accolta in quanto i motivi con essa fatti valere avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo il cui termine di quaranta giorni dalla notifica è espressamente qualificato dal codice di rito come perentorio;

considerato che l'idoneità della presente pronuncia a definire il merito dell'opposizione all'esecuzione consente la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite (v. art. 91, primo comma, c.p.c.);

rilevato che la manifesta inammissibilità dell'opposizione impone anche la condanna di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. nella misura di 1/3 delle spese di lite liquidate, anche in ragione della condotta tenuta dall'opponente il quale, nonostante il rilievo del motivo di inammissibilità dell'opposizione contenuto del decreto di fissazione udienza, ha omesso di prendere posizione sul punto ed ha dato impulso dal giudizio notificando il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza all'opponente;

**PQM**

**RIGETTA** l'opposizione all'esecuzione;

**ASSEGNA** termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito;

**CONDANNA** parte opponente alla refusione delle spese di lite a parte opposta nella misura di euro 3.575,00 oltre rimborso forfettario al 15% e CPA;

**CONDANNA** parte opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.191,00.

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris